

**MANOVRA ECONOMICA 2011.**

I contenuti principali della manovra sono i seguenti:

a) viene stabilito che a partire dalle prossime elezioni l'Italia deve allinearsi, secondo il criterio della media ponderata rispetto al PIL, al resto d'Europa per quanto riguarda il trattamento economico annuale spettante ai titolari di cariche elettive (senatori e deputati *in primis*) ed ai titolari di incarichi di vertice degli organismi, enti ed istituzioni di cui in un apposito elenco (Allegato A) (art. 1);

b) viene dato un giro di vite sulle c.d. "auto blu", le quali non possono più superare la cilindrata di 1600 c.c. - eccezion fatta per le auto in dotazione del Capo dello Stato, dei Presidenti dei due rami del Parlamento, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Corte Costituzionale - e delle quali occorre ridurre il numero ed il costo (art. 2);

c) giro di vite sui c.d. "aerei blu", con la limitazione dei voli di Stato del Presidente della Repubblica, dei Presidenti dei due rami del Parlamento, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Corte Costituzionale e con la previsione che eventuali eccezioni dovranno essere pubblicizzate sul sito della Presidenza del Consiglio (art. 3);

d) viene previsto che dopo la cessazione dall'ufficio, i titolari di qualsiasi incarico o carica pubblica (anche negli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale) non possono utilizzare immobili pubblici, personale pubblico né mezzi di trasporto appartenenti ad organi o enti pubblici o da questi pagati. A tal proposito, la Camera, il Senato e la Corte costituzionale, nell'ambito della propria autonomia, assumono le opportune deliberazioni per limitare nel tempo i suddetti benefici che vengono riconosciuti ai rispettivi presidenti dopo la cessazione dalla carica (art. 4);

e) previste riduzioni di spesa in seno a Senato, Camera e Corte costituzionale, le quali saranno utilizzate per gli interventi straordinari per la fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione di beni culturali (art. 5);

f) prevista una ulteriore riduzione (rispetto a quella già prevista dal D.L. n. 78/10) dei fondi stabiliti per il rimborso delle spese elettorali sostenute dai partiti politici in relazione al rinnovo del Senato

della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei Consigli regionali. Inoltre si stabilisce che, in caso di scioglimento anticipato del Parlamento, il versamento delle quote annuali di rimborso è interrotto (art. 6);

g) si dispone che dal 2012 le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei sindaci, dei presidenti delle province e delle regioni, dei consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato e della Camera si svolgeranno in una unica data. La data unica di tutte le elezioni coinciderà con quella fissata per il rinnovo dell'organo europeo (art. 7);

h) si dispone che entro tre mesi tutti gli enti pubblici debbono inserire sul proprio sito istituzionale, curandone l'aggiornamento: l'elenco delle società di cui detengono quote di partecipazione, indicandone l'entità; una rappresentazione grafica che evidenzia i collegamenti tra l'ente o l'organismo e le società o tra le società controllate ed ivi indicare se, nell'ultimo triennio dalla pubblicazione, le singole società hanno raggiunto il pareggio di bilancio (art. 8);

i) sono previste una serie di misure per il monitoraggio della spesa delle amministrazioni dello Stato (art. 9);

l) viene modificata la norma (di cui all'art. 6 D.L. n. 78/10) di contenimento della spesa pubblica per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, al fine di escludere, per il solo 2012, da questi tagli le mostre autorizzate dal Ministero per i beni e le attività culturali, nel limite di spesa complessivo di euro 40 milioni e viene autorizzata la vendita dei titoli sequestrati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 16 settembre 2008 n. 143, destinando il ricavato al Fondo unico giustizia (art. 10);

m) disposta una razionalizzazione degli approvvigionamenti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni attraverso un processo di centralizzazione degli acquisti. Viene stabilito che tutti gli atti ed i contratti posti in essere o stipulati al di fuori dei parametri prezzo-qualità secondo quanto definito dalle L. n. 296/06 e L. n. 488/99, sono nulli e comportano responsabilità amministrativa. Meglio disciplinata la comunicazione dei dati sugli approvvigionamenti di beni e servizi all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (Osservatorio). Viene imposto un monitoraggio periodico sui beni e sui servizi

strumentali all'esercizio delle competenze istituzionali del Ministero della giustizia, la cui spesa grava maggiormente sul bilancio del Ministero stesso (art. 11); n) vengono dettate norme in tema di acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici. Viene, inoltre, affidata all'Agenzia del demanio la gestione accentrata degli interventi di manutenzione effettuati sugli immobili in uso alle amministrazioni dello Stato per finalità istituzionali (art. 12);

o) vengono fissate norme per semplificare le procedure di alienazione e dismissione degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari e per il censimento degli immobili pubblici (art. 12);

p) vengono dettate disposizioni per rimodulare la dotazione di alcuni Fondi (per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie, quello destinato ai settori dell'istruzione ed agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi e quello per il Paese a sostegno dell'economia reale) (art. 13);

q) sono stabilite norme per la soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici (Covip, Cinecittà Luce s.p.a., Ice, Unire) (art. 14);

r) fissata la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti sottoposti alla vigilanza dello Stato, nel caso in cui essi raggiungano un livello di criticità tale da non potere assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili, o gli enti stessi non possano far fronte ai debiti liquidi ed esigibili da parte dei terzi (art. 15);

s) vengono fissate norme che mirano al consolidamento delle misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa nel pubblico impiego per gli anni 2011-2013 e finalizzate a conseguire ulteriori risparmi, non inferiori a 30 milioni per il 2013, a 740 milioni per il 2014, a 340 milioni per il 2015 e a 370 milioni annui a decorrere dal 2016. Soprattutto quelle finalizzate al contenimento dei trattamenti economici dei dipendenti pubblici, almeno fino a tutto il 31 Dicembre 2014. Tra le ulteriori possibili misure di risparmio della spesa delle PP.AA., viene stabilita l'estensione al personale del comparto sicurezza e difesa (con eccezione di quello impegnato in attività operative o missioni), delle disposizioni (D.L. 112/08) che hanno introdotto forme di penalizzazione economica per le assenze per malattia nella

pubblica amministrazione (art. 16);

t) in tema di spesa sanitaria, il livello del finanziamento a cui concorre lo Stato per il 2013 è incrementato dello 0,5% rispetto al livello del 2012 ed è ulteriormente incrementato dell'1,4% per il 2014. Ridotto, invece, a 105 milioni di Euro - dai 486,5 inizialmente previsti - l'incremento del livello di finanziamento del SSN per il 2011. Riprende, inoltre, l'efficacia delle disposizioni che prevedono la quota di partecipazione di 10 Euro per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale a carico dei cittadini non esenti (art. 17);

u) è stata disposta l'armonizzazione dei requisiti di pensionamento per le lavoratrici del settore privato: 1) aumentando il requisito anagrafico di 60 anni, sia per il sistema retributivo e misto, che per quello contributivo; 2) disponendo, nell'immediato, un aumento di 1 mese ed, a decorrere dal 2021, ulteriori incrementi graduali, l'ultimo dei quali scatterà dal 2032. Sempre in tema di pensioni, viene stabilita, in base all'importo dei trattamenti pensionistici percepiti, l'esclusione o la limitazione della rivalutazione automatica delle pensioni. Per il biennio 2011-2013, essa opera esclusivamente con riferimento ai trattamenti di importo superiore a 5 volte il trattamento minimo I.N.P.S. Per tali trattamenti la rivalutazione opera nella misura del 70% per la sola fascia di importo inferiore a 3 volte il trattamento minimo. Viene, inoltre, determinata una riduzione dell'aliquota percentuale della pensione di reversibilità a favore dei coniugi superstiti nei casi in cui il dante causa sia di età superiore a 70 anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni, ad esclusione dei casi in cui vi siano figli di minore età, studenti o inabili. Sono stati, poi, anticipate le modifiche apportate al regime pensionistico finalizzate all'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita (D.L. n. 78/10). A tal proposito, è stato disposto l'anticipo del primo adeguamento al 1° Gennaio 2013. Introdotto un c.d. "*contributo di perequazione*", applicabile dal 1° Agosto 2011 e fino al 31 Dicembre 2014, sui trattamenti pensionistici più elevati corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, pari al 5% per gli importi che superino i 90.000,00 euro lordi annui e fino a 150.000,00 mila euro, e del 10% per la parte eccedente i 150.000,00 mila euro (art. 18);

v) vengono dettate norme per la razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica. In

particolare, viene dettata la disciplina per il personale docente permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, collocato fuori ruolo, ma idoneo ad altri compiti, stabilendosi che, entro 30 giorni dalla dichiarazione di inidoneità, il docente inidoneo può presentare istanza per rimanere nei ruoli scolastici con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico (art. 19);

z) vengono stabilite delle norme in materia di patto di stabilità interno (tra Stato e Regioni, provincie autonome ed enti locali), esclusa la componente sanitaria, e di parametri di virtuosità, a pena di responsabilità nei confronti dello Stato e di sanzioni, quali recuperi, riduzioni o limitazioni dei trasferimenti statali (art. 20);

aa) prorogato l'impiego di personale militare per il controllo del territorio, mediante servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili, nonché attività di perlustrazione e pattuglia. Introdotto un sovrapprezzo al canone per il trasporto di passeggeri sulle linee ad alta velocità (art. 21);

bb) introdotto l'obbligo per le amministrazioni dello Stato di inviare al Ministero delle Finanze, con modalità telematiche, una stima giornaliera dei pagamenti o dei movimenti che intendono effettuare sui conti della Tesoreria dello Stato (art. 22);

cc) introdotte tutta una serie di norme in materia tributaria, tra le quali: 1) aumentata l'aliquota IRAP per banche ed assicurazioni; 2) innalzata l'imposta di bollo sui conti di deposito titoli; 3) introdotta l'imposta di registro al 0,25% per i prestiti obbligazionari; 3) introdotta una addizionale annuale della tassa automobilistica per i veicoli di potenza superiore a 225 Kw; 4) mantenuta la destinazione delle entrate gestite da parte di Equitalia Giustizia - già prevista dalla legge finanziaria 2010 - ad un piano straordinario per lo smaltimento dei processi civili ed al potenziamento dei servizi dell'amministrazione giudiziaria, con particolare riferimento all'assunzione di personale del Corpo di polizia penitenziaria; 5) dettate disposizioni in materia di studi di settore e per razionalizzare i procedimenti di irrogazione delle sanzioni; 6) inserita tra le finalità alle quali può essere destinata la quota del 5 per mille dell'Irpef il finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; 7) consentito agli imprenditori agricoli che versano in stato di crisi o di insolvenza di accedere agli accordi di ristrutturazione dei debiti e di transazione fiscale; 8) modificata la disciplina fiscale delle

*stock options* e dei bonus corrisposti a dirigenti e collaboratori di imprese operanti nel settore finanziario, mediante l'aumento della quota di reddito imponibile colpita dall'addizionale nella misura del 10 %; 9) confermati dal 1° gennaio 2012 gli aumenti delle aliquote di accisa sui carburanti; 10) prevista la revoca delle partite I.V.A. sulle attività inattive per 3 anni consecutivi; 11) razionalizzate e potenziate le indagini finanziarie da parte della Guardia di Finanza e degli Uffici delle entrate (art. 23); dd) fissate norme in materia di gioco (scommesse e giochi a distanza, gioco da parte dei minori, ludopatie, poker sportivo, Bingo di sala e Bingo a distanza, poker sportivo, conduzione di esercizi di gioco pubblico, procedure selettive di affidamento in concessione rete telematica, lotto, giochi numerici a totalizzatore, ecc., ecc.) (art. 24);

ee) stabilite disposizioni in materia di razionalizzazione dello spettro radioelettrico (procedure per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per comunicazioni elettroniche mobili in banda larga) (art. 25);

ff) confermati i contratti di lavoro aziendali c.d. "*di produttività*", con tassazione agevolata per il reddito dei lavoratori e sgravio dei contributi dovuti dal datore di lavoro (art. 26);

gg) decretata la fine del c.d. "*forfettone*" inaugurato con la Legge finanziaria n. 244/07 per il 2008 (una tassazione forfettaria del 20% per i titolari di partite Iva e per i lavoratori autonomi che a fine anno incassano meno di 30.000,00 Euro) ed introdotto un nuovo regime fiscale di vantaggio, secondo cui: 1) a decorrere dal 1° Gennaio 2012 detto regime si applica, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i 4 periodi successivi, esclusivamente alle persone fisiche che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione o che l'abbiano intrapresa dopo il 31 Dicembre 2007; 2) l'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali viene ridotta al 5% a decorrere dal 1° Gennaio 2012; 3) il suddetto regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile si applica anche oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello di inizio dell'attività, ma non oltre il periodo d'imposta di compimento del trentacinquesimo anno d'età (art. 27);

hh) adottata tutta una serie di misure per promuovere la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti, al fine di incrementare la concorrenzialità, l'efficienza del mercato e la qualità dei servizi

nel settore (art. 28);

ii) il Governo viene incaricato di elaborare proposte di riforma in materia di liberalizzazione dei servizi e delle attività economiche da presentare alle categorie interessate. La liberalizzazione non si applica alle categorie implicitamente menzionate dall'articolo 33, comma 5, della Costituzione, che fa riferimento alle professioni per le quali è prescritto un esame di Stato abilitante all'esercizio professionale (art. 29);

ll) affidato al ministero dello Sviluppo economico il compito di predisporre un progetto strategico in cui individuare gli interventi finalizzati alla realizzazione dell'infrastruttura di telecomunicazione a banda larga e ultralarga, anche mediante la valorizzazione, l'ammodernamento e il coordinamento delle infrastrutture esistenti (art. 30);

mm) previsti interventi per favorire l'afflusso di capitali verso le nuove imprese italiane che presentano profili di eccellenza tecnologica e innovativa (art. 31);

nn) sono dettate disposizioni in materia di finanziamento e potenziamento delle infrastrutture. A tal fine, è aumentato di 930 milioni per il 2012 e di 1.000 milioni, per ciascuno degli anni 2013-2016, la dotazione del Fondo infrastrutture (art. 32);

oo) sono dettate norme in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare degli enti territoriali (art. 33);

pp) modificato il T.U. in materia di espropriazione per pubblica utilità (D.P.R. n. 327/01), attraverso la introduzione di una disposizione di contenuto sostanzialmente analogo a quello dell'articolo 43 del medesimo testo unico (relativo alla cosiddetta acquisizione coattiva sanante), dichiarato incostituzionale per eccesso di delega dalla Corte costituzionale con sentenza dell'8 ottobre 2010 n. 293 (art. 34);

qq) introdotta una misura straordinaria di arresto temporaneo dell'attività di pesca. Gli interventi di installazione e di modifica degli impianti di telecomunicazione sono soggetti soltanto all'obbligo di comunicazione - da effettuarsi contestualmente all'attivazione dell'impianto - all'ente locale competente e all'organismo preposto a effettuare i controlli prescritti dalla vigente normativa. Le istanze di

autorizzazione e le denunce di attività intese alla realizzazione di impianti radioelettrici si intendono accolte qualora, entro 90 giorni dalla presentazione del progetto e dell'istanza, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli. Realizzata una effettiva liberalizzazione con riferimento al calendario e agli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali. In particolare, viene consentito che nei Comuni di località turistiche o nelle città d'arte, le attività commerciali siano svolte senza i limiti e le prescrizioni aventi a oggetto gli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale. Le Regioni e gli enti locali adegueranno le proprie disposizioni legislative e regolamentari entro la fine del corrente anno. Nuove norme in materia di riconversione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a olio combustibile, al fine di consentirne l'alimentazione a carbone o ad altro combustibile solido (art. 35);

rr) dettate disposizioni di riordino dell'Anas per ridefinire l'assetto delle funzioni e competenze in materia di gestione delle strade statali di interesse nazionale. Si prevede che l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali possa procedere alla selezione di concessionari autostradali ed alla relativa aggiudicazione, in alternativa all'affidamento diretto ad Anas Spa, nonché delle concessioni per la costruzione e gestione di nuove autostrade. Vengono aumentate le sanzioni amministrative per pubblicità stradali effettuate in violazione alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla collocazione di mezzi pubblicitari (art. 36);

ss) vengono dettate disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie: 1) viene stabilito che i capi degli uffici giudiziari predispongano annualmente un programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti, che indichi gli obiettivi di riduzione dei tempi, gli obiettivi di rendimento degli uffici, da determinarsi anche in relazione ai carichi di lavoro esigibili dai magistrati, nonché le priorità nella trattazione delle cause in base a stato, grado, natura e valore delle stesse; 2) viene disposto che il suddetto programma annuale di smaltimento dell'arretrato deve contenere anche un consuntivo dei risultati dell'anno precedente e che esso viene trasmesso al Csm e ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati per le valutazioni necessarie ai



fini della conferma degli incarichi direttivi dei magistrati; 3) prevista la possibilità di stipulare apposite convenzioni, non onerose per la finanza pubblica, tra i capi degli uffici giudiziari e le Scuole di Specializzazione per le professioni legali, i Consigli degli Ordini Forensi e le Università, per consentire a una parte degli allievi con determinati requisiti di eccellenza di sostituire 1 anno del corso di dottorato di ricerca o del corso di specializzazione o della pratica forense con un periodo di attività formativa professionale presso gli uffici giudiziari, assistendo e coadiuvando i magistrati nelle ricerche e nella redazione delle bozze dei provvedimenti; 4) modificato il testo unico sulle spese di giustizia (D.P.R. n. 115/02): a) vengono aumentati proporzionalmente gli importi dovuti per il contributo unificato in base al valore della causa, secondo gli scaglioni già esistenti; b) vengono introdotte nuove ipotesi in cui è necessario il pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo; c) viene previsto l'aumento della metà del contributo unificato a titolo di sanzione per il mancato utilizzo delle modalità telematiche da parte dei difensori ovvero per la mancata indicazione del codice fiscale della parte; 5) istituito un apposito Fondo per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile, amministrativa e tributaria, nel quale confluiranno le entrate derivanti dalle nuove disposizioni in materia di contributo unificato. Affidato ad un decreto del P.C.M. il compito di determinare annualmente la ripartizione di una quota parte delle risorse del Fondo suddetto tra la giustizia civile, amministrativa e tributaria; 6) dettate misure di contenimento della spesa pubblica per la giustizia; previsto che il C.S.M., con proprio provvedimento, possa assegnare le funzioni requirenti e giudicanti monocratiche penali a giovani magistrati in sedi con tasso di scopertura dell'organico superiore al 30% (art. 37);

tt) dettate disposizioni finalizzate a ridurre e accelerare il contenzioso in materia previdenziale: 1) prevista l'estinzione di diritto dei processi in cui sia parte l'I.N.P.S. che risultino pendenti alla data del 31/12/2010 e di valore non superiore a 500,00 Euro; 2) nei giudizi previdenziali ed assistenziali, introdotto l'obbligo di indicare all'inizio del procedimento il valore dedotto in giudizio, allo scopo di commisurare a tale valore il limite massimo alla liquidazione delle spese processuali; 3) previsto l'utilizzo di sistemi caratterizzati da sicura tracciabilità (conti correnti bancari o postali) per il pagamento delle

somme dovute dagli enti previdenziali, a titolo di spese per la difesa in giudizio e di compensi e spese inerenti la propria attività professionale, a favore dei procuratori legalmente costituiti; 4) viene disposto che la comunicazione relativa all'avvio delle operazioni di consulenza tecnica venga inviata all'I.N.P.S. entro i 15 giorni precedenti l'inizio delle stesse, anche in via telematica, direttamente al direttore della sede provinciale o a suo delegato; 5) è stato individuato nel Tribunale del circondario di residenza dell'attore il giudice competente a ricevere il ricorso per richiedere l'accertamento tecnico preventivo volto alla verifica delle condizioni sanitarie che legittimano la pretesa giudiziale (art. 38); uu) dettate disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria (art. 39).